SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 168**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 luglio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 384.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva;
fisiopatologia endocrina;
auxologia normale e patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 329

86G0703

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 385.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in filosofia della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia delle dottrine sociali;
ermeneutica filosofica;
didattica della filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 343

86G0704

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 386.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
radioprotezione;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia;
analisi biologiche di laboratorio;
neurofisiopatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 339

86G0705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. 387.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 70, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diagnostica e chirurgia endoscopica;
oncologia chirurgica;
fisiologia ed igiene del lavoro industriale;
terapia intensiva;
tossicologia industriale;
chimica e microscopia clinica;
andrologia;
semeiotica angiochirurgica;
endocrinologia sperimentale;
neuroradiologia;
igiene industriale;
terapia neurologica.

Art. 2.

Nell'art. 110, relativo alla facoltà di ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

energetica;
programmazione e costi per l'edilizia;
analisi e simulazione dei processi;
robotica industriale;
teoria e tecnica dell'informazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 340

86G0706

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 luglio 1986.

Estinzione di centosettantadue enti ecclesiastici della diocesi di Pistoia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pistoia ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 17 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Pistoia elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Pistoia richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pistoia estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PISTOIA

1. Comune di Pistoia, mensa vescovile di Pistoia, con sede in 51100 Pistoia, via Puccini 27 (in catasto: n. 7).

2. Comune di Pistoia, beneficio capitolare di S. Zeno in Pistoia (noto anche quale capitolo della cattedrale di Pistoia - Massa Grossa dei canonici di Pistoia), con sede in 51100 Pistoia, vicolo Sozomeno n. 3.

3. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Pistoia), con sede in 51100 Pistoia, via S. Andrea n. 21 (in catasto: n. 7).

4. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Pistoia (noto anche quale amministrazione del fondo per il culto) (erronea intestazione catastale), con sede in 51100 Pistoia, piazza dei Servi n. 4.

5. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Agostino presso Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agostino), con sede in 51100 Pistoia, via S. Agostino n. 38 (al catasto: n. 20).

6. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Alessio in Bigiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Alessio), con sede in 51100 Pistoia, via S. Alessio n. 66 (in catasto: n. 30).

7. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (vulgo S. Angelo) a Piuvica (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Angiolo a Piuvica).

8. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano ad Arcigliano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano ad Arcigliano), con sede in 51100 Pistoia, via di Arcigliano n. 29.

9. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di Bartolomeo in Pantano, beneficio di S. Giovanni Evengelista in S. Bartolomeo), con sede in 51100 Pistoia, piazza S. Bartolomeo n. 11.

10. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Badia a Pacciana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea Maria Assunta di Badia a Pacciana), con sede in 51032 Bottegone (Badia) Pistoia, via Badia n. 31 (in catasto: n. 17).

11. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Baggio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Baggio), con sede in 51030 Villa di Baggio (Baggio) Pistoia, piazza della Chiesa (Baggio) (in catasto: via di Baggio, 29).

12. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Biagio in Cascheri (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio in Cascheri), con sede in 51100 Pistoia, via don Minzoni (vecchia sede: via S. Biagio, 32).

13. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Frediano a Burgianico (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Frediano a Burgianico), con sede in 51033 Capostrada (Pistoia), via Pio X n. 30 (vecchia sede: via di Burgianico).

14. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Campiglio di Cireglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Campiglio), con sede in 51020 piazza (Campiglio) Pistoia, via Vecchia di Campiglio (in catasto: n. 54).

15. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Canapale (noto anche quale prebenda parrocchiale di Canapale), con sede in 51100 Pistoia, via di Badia n. 1.

16. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Candeglia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Candeglia), con sede in 51030 Candeglia, via Mezzomonte n. 33.

17. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pietro (vulgo «S. Pierino») a Casa al Vescovo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pierino Casa al Vescovo), con sede in 51100 Pistoia, via S. Pierino Casa al Vescovo n. 6.

18. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pancrazio a Celle (vulgo «Pieve a Celle») (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pancrazio a Celle), con sede in 51030 Pontelungo, via Pieve a Celle n. 212.

19. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Chiazzano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria in Chiazzano di Pistoia), con sede in 51030 Chiazzano, via Pratese n. 443 (vecchia sede: via di Chiazzano n. 26).

20. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di SS. Annunziata a Chiesina Montalese (noto anche quale parrocchia della Chiesina Montalese, prebenda parrocchiale della SS. Annunziata alla Chiesina), con sede in 51030 Santomato, via Cafaggio n. 12.

21. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Pancrazio a Cireglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria e di S. Pancrazio a Cireglio), con sede in 51020 Cireglio, via Modenese n. 526/A (in catasto: n. 334).

22. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Pietro e Girolamo a Collina (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Collina), con sede in 51030 Pontelungo, via Collina-Vinacciano (in catasto: via Collina).

23. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Felice all'Ombrone (o in Vallombrone) (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Felice), con sede in 51030 S. Felice, via Chiesa di S. Felice (in catasto: via S. Felice).

24. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Fuorcivitas in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Fuorcivitas), con sede in 51100 Pistoia, via F. Crispi n. 2.

25. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria in Gora (vulgo «Chiesanuova») (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta di Chiesanuova), con sede in 51100 Pistoia, via Chiesanuova n. 2.

26. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Gello (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Gello), con sede in 51033 Capostrada, via di Gello n. 16.

27. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Nicolò a Germinaia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò a Germinaia), con sede in 51030 Candeglia, via di Germinaia n. 2.

28. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Giorgio all'Ombrone (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio all'Ombrone), con sede in 51100 Pistoia, via del Cassero n. 1.

29. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Le Grazie (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria alle Grazie), con sede in 51030 Le Grazie, via di Saturnana n. 129.

30. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Martino a Iano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino a Iano), con sede in 51030 Villa di Baggio, via Iano Vicatoli n. 32 (in catasto: via Iano - Castello.

31. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria Immacolata in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Immacolata), con sede in 51100 Pistoia, via Antonelli n. 77 (in catasto: n. 63).

32. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Masiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Masiano), con sede in 51030 Masiano, via di Masiano n. 15.

33. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Atanasio a Orsigna (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Atanasio all'Orsigna), con sede in 51020 Orsigna, via Orsigna (in catasto: località Orsigna).

34. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Filippo e Prospero in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Prospero e Filippo), con sede in 51100 Pistoia, via Abbi Pazienza n. 11 (in catasto: n. 6).

35. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Paolo Apostolo in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Paolo in Pistoia), con sede in 51100 Pistoia, via della rosa n. 39 (in catasto: n. 9).

36. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pantaleo all'Ombrone (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pantaleo), con sede in 51030 Pontelungo, via S. Pantaleo n. 2.

37. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Ilario alle Piastre (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Ilario alle Piastre), con sede in 51020 Piastre, piazza della Chiesa n. 28 (in catasto: via della Chiesa n. 12).

38. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Piazza (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Piazza), con sede in 51020 Piazza, via Castel di Piazza n. 33.

39. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Piteccio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Piteccio), con sede in 51030 Piteccio, piazza C. Begliomini n. 7.

40. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Leone a Pracchia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo a Pracchia), con sede in 51027 Pracchia, via Nazionale n. 137 (in catasto: via della Chiesa n. 1).

41. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Quirico e Giulietta a S. Quirico (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Giulietta e Quirico in S. Quirico in Pistoia), con sede in 51030 Candeglia, via di S. Quirico n. 22.

42. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Niccolò a Ramini (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Niccolò a Ramini), con sede in 51030 Casenuove, via di Ramini n. 154 (in catasto: n. 48).

43. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Mari a S. Rocco (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a S. Rocco), con sede in 51030 Candeglia, via Sei Arcole n. 26 (in catasto: n. 10).

44. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Spirito Santo in Pistoia (noto anche quale prebenda dello Spirito Santo in Pistoia), con sede in 51100 Pistoia Pistoia, piazza dello Spirito Santo n. 8 (in catasto: n. 4).

45. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Matteo a Sammommè (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Mommè), con sede in 51020 Sammomme, via Valdi e Sammommè n. 39 (in catasto: n. 48).

46. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria a Santomato (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Santomato), con sede in 51030 Santomato, via Santomato n. 6 (in catasto: n. 16).

47. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Silvestro a Santomoro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Silvestro a Santomoro), con sede in 51030 Candeglia, via Santomoro n. 265 (in catasto: n. 61).

48. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Andrea a Sarripoli (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea a Sarripoli), con sede in 51033 Capostrada, via Sarripoli e Brocchi n. 36 (in catasto: via di Sarripoli n. 24).

49. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista a Saturnana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista a Saturnana), con sede in 51030 Le Grazie, via di Saturnana n. 57.

50. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Maria Maddalena e Lazzaro a Spazzavento (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena e Lazzaro a Spazzavento), con sede in 51030 Pontelungo, via Provinciale Lucchese n. 474 (in catasto: n. 320).

51. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Spedaletto (in catasto la canonica è erroneamente intestata a «Comune di Pistoia»), con sede in 51020 Collina, via di Spedaletto n. 11.

52. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista al Tempio (noto anche quale cappellania curata di S. Giovanni Battista al Tempio), con sede in 51100 Pistoia, via S. Pietro n. 36 (la proprietà degli immobili è peraltro del «Patronato del Tempio»).

53. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Madonna dell'Umiltà in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale della Beata Vergine dell'Umiltà in Pistoia), con sede in 51100 Pistoia, via V. Vitoni n. 2 (in catasto peraltro la canonica è intestata a «Opera Pia della Madonna dell'Umiltà»).

54. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Uzzo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo a Uzzo), con sede in 51020 Corbezzi, via Chiesa di Uzzo n. 6.

55. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Romano a Vadibrana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Romano a Valdibrana), con sede in 51030 Valdibrana, via Valdibrana n. 110 (in catasto: n. 96).

56. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di (È in realtà il «Santuario») con annessi (noto anche quale, in catasto, prebenda parrocchiale di Maria SS. in Valdibrana), con sede in 51030 Valdibrana, via della Crocina n. 2.

57. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria e Tecla alla Vergine, con sede in 51100 Pistoia, piazza della Vergine n. 2.

58. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Vitale in Pistoia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vitale), con sede in 51100 Pistoia, via della Madonna n. 58 (in catasto: n. 22).

59. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista a Valdibure (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni a Valdibure), con sede in 51030 Candeglia, via Caloria e Valdibure n. 36.

60. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore a Vicofaro (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maggiore a Vicofaro), con sede in 51100 Pistoia, via S. Maria Maggiore n. 71 (in catasto: piazza S. Maria Maggiore).

61. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova a Villa di Baggio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio a Villa di Baggio), con sede in 51030 Villa di Baggio, via di Villa di Baggio n. 75 (in catasto: n. 67).

62. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano a Piuvica (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano a Piuvica), con sede in 51032 Bottegone, via S. Sebastiano n. 32 (in catasto: n. 28).

63. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Biagio a Piuvica (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio a Piuvica), con sede in 51032 Bottegone, via dello Sparito n. 1.

64. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Pietro (vulgo «Spiero») in Vincio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in Vincio), con sede in 51030 Pontelungo, via S. Piero in Vincio n. 16 (in catasto: n. 6).

65. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Bigiano Basso (vulgo «Casermette») (già S. Michele Arcangelo a Gabbiano) (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Gabbiano), con sede in 51100 Pistoia, via Forlanini n. 11.

66. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di S. Cristina in S. Francesco in Pistoia (già S. Cristina in comune di Cantagallo - Firenze) («il titolo» è stato trasferito dalla parrocchia di Luogomano, distrutta per eventi bellici. Il complesso parrocchiale è di proprietà del comune di Pistoia), con sede in 51100 Pistoia, piazza S. Francesco n. 1.

67. Comune di Pistoia, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo a Belvedere (già SS. Filippo e Giacomo a Posola, in comune di Sambuca P.se) noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo a Posola, in comune di Sambuca - Pistoia) (parrocchia di nuova erezione, con fabbricati non ancora censiti), con sede in 51100 Pistoia, via dei Tigli n. 40.

68. Comune di Abetone, beneficio parrocchiale di S. Leopoldo a Boscolungo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leopoldo a Boscolungo-Abetone Pievania di S. Leopoldo a Boscolungo), con sede in 51020 Abetone, via del Brennero n. 163 (in catasto: via Statale n. 12).

69. Comune di Agliana, beneficio parrocchiale di S. Michele Agliana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele ad Agliana), con sede in 51031 Agliana, piazza don F. Bianchi n. 1 (in catasto: via Calice n. 1025).

70. Comune di Agliana, beneficio parrocchiale di S. Niccolò Agliana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Niccolò in Agliana), con sede in 51031 Agliana, piazza Aldo Moro (in catasto: via S. Niccolò n. 501).

71. Comune di Agliana, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (vulgo «S. Piero») in Agliana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Piero in Agliana), con sede in 51030 Agliana, piazza Gramsci n. 2 (in catasto: piazza V. Emanuele n. 1).

72. Comune di Agliana, beneficio parrocchiale di S. Maria in Spedalino Asnelli, con sede in 51031 Agliana, via provinciale Pratese n. 120.

73. Comune di Cutigliano, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Cutigliano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo), con sede in 51024 Cutigliano, via Pacioni n. 14 (in catasto: n. 168).

74. Comune di Cutigliano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Crisostomo al Melo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Crisostomo al Melo), con sede in 51024 Cutigliano, via del Melo n. 1.

75. Comune di Cutigliano, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Cirillo a Piandegliontani (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Maria e Cirillo a Pian degli Ontani, beneficio parrocchiale della Madonna degli Ontani), con sede in 51020 Piandegliontani, piazza Acerone n. 15 (in catasto: via Pian degli Ontani).

76. Comune di Cutigliano, beneficio parrocchiale di S. Policarpo a Pianosinatico (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Policarpo a Pianosinatico), con sede in 51020 Pianosinatico, via della Chiesa n. 26 (in catasto: n. 32).

77. Comune di Cutigliano, beneficio parrocchiale di S. Rocco a Rivoreta (in catasto, erroneamente, mensa vescovile di Pistoia), con sede in 51020 Pianosinatico, via della Chiesa (Rivoreta) n. 5 (in catasto: via Rivoreta n. 1).

78. Comune di Lamporecchio, beneficio parrocchiale di Santi Baronto e Desiderio a S. Baronto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Baronto), con sede in 51030 S. Baronto, via della Chiesa n. 1.

79. Comune di Lamporecchio, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Lamporecchio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Lamporecchio), con sede in 51035 Lamporecchio, via V. Vitoni n. 130 (in catasto: via Vicinale dei Tesi n. 19).

80. Comune di Lamporecchio, beneficio parrocchiale di S. Maria a Orbignano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Orbignano), con sede in 51035 Orbignano, via di Orbignano n. 1.

81. Comune di Lamporecchio, beneficio parrocchiale di S. Giorgio a Porciano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio a Porciano), con sede in 51035 Porciano, via della Chiesa n. 1.

82. Comune di Lamporecchio, beneficio parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù a Maestromarco, con sede in 51035 Maestromarco, via Maremmana n. 389.

83. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Avaglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele ad Avaglio), con sede in 51010 Avaglio (Pistoia), piazza della Chiesa n. 1.

84. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Casore del Monte (noto anche quale prebenda parrocchiale a Casore del Monte), con sede in 51030 Casore del Monte, piazza della Chiesa (in catasto: via di Casore n. 1).

85. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Niccolò a Marliana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Niccolò di Marliana), con sede in 51010 Marliana, via della Chiesa n. 2.

86. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Donato a Momigno (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Donato a Momigno, prebenda parrocchiale di Momigno), con sede in 51030 Momigno, via Roma n. 1 (in catasto: Momigno 1).

87. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Giusto e Lucia a Montagnana (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Giusto e Lucia a Montagnana, prebenda parrocchiale Chiesa dei SS. Giusto e Lucia a Montagnana), con sede in 51030 Montagnana, piazza della Chiesa n. 1 (in catasto: piazza Umberto 1).

88. Comune di Marliana, beneficio parrocchiale di S. Leonardo alla Serra (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Maria e Leonardo in Serra Pistoiese), con sede in 51010 Serra Pistoiese, piazza della Chisa n. 1.

89. Comune di Montale, beneficio parrocchiale di S. Martino a Fognano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino a Fognano), con sede in 51037 Montale, via Bartolomeo Sestini-Fognano n. 30 (in catasto: via della Chiesa, n. 1).

90. Comune di Montale, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evengelista al Montale (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Evangelista al Montale), con sede in 51037 Montale, piazza Matteotti n. 18 (in catasto: via Roma, 45).

91. Comune di Montale, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Tobbiana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Tobiana), con sede in 51030 Tobbiana, via Atto Vannucci n. 112 (in catasto: via Lastra n. 1).

92. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Miniato a Calamecca (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Miniato in Calamecca), con sede in 51020 Calamecca, piazza della Chiesa (in catasto: via della Chiesa n. 1).

93. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Maria a Crespole (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Crespole), con sede in 51010 Crespole, via della Chiesa n. 1.

94. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Lanciole (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo a Lanciole), con sede in 51010 Crespole, via della Chiesa (Lanciole) n. 1.

95. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Maria a Piteglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta a Piteglio), con sede in 51020 Piteglio, via del Campanile n. 3 (in catasto: n. 1).

96. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Maria a Popiglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Popiglio), con sede in 51020 Popiglio, piazzetta della Chiesa n. 1 (in catasto: via Nazionale n. 1).

97. Comune di Piteglio, beneficio parrocchiale di S. Basilio a Prunetta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Basilio a Prunetta), con sede in 51020 Prunetta, via Prunetta-Piastre n. 2.

98. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Buriano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Buriano), con sede in 51039 Quarrata-Buriano, via della Chiesa n. 12 (in catasto: n. 7).

99. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Campiglio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Campiglio), con sede in 51030 Santonuovo-Campiglio, via Campiglio alla Stella n. 50 (in catasto: via Corbellicce).

100. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Maria a Colle (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Colle), con sede in 51039 Quarrata, via di Colle n. 20).

101. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo alla Ferruccia (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo alla Ferruccia), con sede in 51030 Ferruccia, via Brana n. 270 (in catasto: n. 46).

102. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Lucciano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Lucciano), con sede in 51039 Quarrata, via di Lucciano n. 231 (in catasto: n. 1).

103. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista a Montemagno (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni a Montemagno), con sede in 51030 Montemagno, via di Montemagno n. 13 (in catasto: n. 1).

104. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Vignole (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Vignole), con sede in 51038 Olmi, via di Mezzo n. 134 (in catasto: n. 31).

105. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta a Quarrata (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta a Quarrata), con sede in 51039 Quarrata, piazza della Chiesa n. 3 (in catasto: via S. Lorenzo, 1).

106. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di Santi Simone e Taddeo a Santallemura (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Simone e Giuda Taddeo a Santallemura), con sede in 51039 Quarrata, via Vecchia Fiorentina n. 39 (in catasto: n. 18).

107. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Germano al Santonuovo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Germano a Santonuovo), con sede in 51030 Santonuovo, via Europa n. 376 (in catasto: via Santonuovo n. 28).

108. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo a Tizzana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo a Tizzana), con sede in 51030 Tizzana, piazza della Chiesa n. 10 (in catasto: via Baronciatica, 72).

109. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Clemente a Valenzatico (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Maria e Clemente a Valenzatico), con sede in 51039 Quarrata, via Corbellicce n. 52 (in catasto: n. 8).

110. Comune di Quarrata, beneficio parrocchiale di S. Biagio a Vignole (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio a Vignole), con sede in 51038 Olmi, via Fiorentina n. 509 (vecchia sede in via Bocca di Gora e Tinaia).

111. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Ignazio a Campeda (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Ignazio a Campeda), con sede in 51020 Pavana-Campeda, piazza della Chiesa (in catasto: via Campeda Nuova n. 1).

112. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Carlo a Frassignoni (noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Maria e Carlo a Frassignoni), con sede in 51020 Frassignoni, via di Frassignoni n. 1).

113. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Prudenzio a Lagacci (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Prudenzio a Lagacci), con sede in 51020 Sambuca-Lagazzi, via della Chiesa n. 1 (in catasto: via Lagacci n. 1).

114. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Monachino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Monachino), con sede in 51020 Torri, via Provinciale Riola-Pistoia (in catasto: via Monachino n. 1).

115. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Frediano a Pavana (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Maria Frediano a Pavana), con sede in 51020 Pavana, piazza della Chiesa (in catasto: via Pavana e Casette).

116. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo a Posola (noto anche quale prebenda parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo a Posola), già con sede in 51020 Sambuca, località Posola (parrocchia soppressa-titolo trasferito a Villaggio Belvedere, Pistoia. Vedi n. 67).

117. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Pellegrino al Cassero (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pellegrino al Cassero), con sede in 51020 S. Pellegrino, via S. Pellegrino al Cassero n. 1 (in catasto: via Comunale Vecchia).

118. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Jacopo a Sambuca (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Jacopo a Sambuca), con sede in 51020 Sambuca, via Castello n. 22).

119. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Maria a Torri (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Torri), con sede in 51020 Torri, località Torri n. 1 (in catasto: via di Torri n.1).

120. Comune di Sambuca Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Treppio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele di Treppio, prebenda parrocchiale di S. Pietro in Treppio), con sede in 51020 Treppio, via di Treppio n. 1).

121. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Paolino a Bardalone (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Paolino a Bardalone), con sede in 51022 Bardalone, via della Chiesa n. 1 (in catasto: piazza Umberto).

122. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Maria a Gavinana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta a Gavinana), con sede in 51025 Gavinana, piazza Aiale n. 1 (in catasto: via Aiale).

123. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Maria a Lizzano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta a Lizzano), con sede in 51020 Lizzano, piazza S. Maria n. 4 (in catasto: n. 43).

124. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Biagio a Mammiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio in Mammiano), con sede in 51020 Mammiano, via della Chiesa n. 26 (in catasto: piazza della Chiesa).

125. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Marcello Pistoiese (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marcello a S. Marcello Pistoiese), con sede in 51028 S. Marcello Pistoiese, piazza Arcangeli n. 14 (in catasto: n. 221).

126. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Gregorio a Maresca (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gregorio Magno a Maresca), con sede in 51026 Maresca, piazza L. Appiano n. 30 (in catasto: n. 101).

127. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di Santi Maria a Isidoro a Pontepetri (noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Maria e Isidoro a Pontepetri), con sede in 51020 Pontepetri, piazza IV Novembre.

128. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Spignana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo a Spignana), con sede in 51028 S. Marcello Pistoiese, piazza Bucelli (in catasto: piazza S. Lorenzo a Spignana).

129. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Barbara a Campotizzoro), con sede in 51023 Campotizzoro, Villaggio Orlando (gli immobili tutti sono di proprietà della Soc. Metallurgica italiana).

130. Comune di S. Marcello Pistoiese, beneficio parrocchiale di Madonna della Neve a Limestre), con sede in 51020 Limestre, via Villa Margherita (gli immobili tutti sono di proprietà della Soc. Metallurgica italiana).

131. Comune di Serravalle Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Casalguidi (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Casalguidi), con sede in 51034 Casalguidi, piazza Gramsci n. 2 (in catasto: piazza Umberto I n. 2).

132. Comune di Serravalle Pistoiese, beneficio parrocchiale di Santi Filippo e Giacomo alla Castellina (noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Filippo e Giacomo alla Castellina), con sede in 51030 Serravalle Pistoiese, via Castellina n. 39 (in catasto: piazza della Chiesa).

133. Comune di Serravalle Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Michele a Serravalle (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Seravalle), con sede in 51030 Serravalle Pistoiese, via Provinciale Lucchese n. 26 (vecchia sede: piazza S. Michele n. 1).

134. Comune di Serravalle Pistoiese, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Serravalle (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Serravalle), con sede in 51030 Serravalle Pistoiese, piazza S. Stefano n. 1 (in catasto: n. 2).

135. Comune di Serravalle Pistoiese, beneficio parrocchiale di SS. Lucia e Marcello a Vinacciano (noto anche quale prebenda parrocchiale di SS. Lucia e Marcello aVinacciano), con sede in 51030 Pontelungo, via Collina-Vinacciano (in catasto: via Vinacciano n. 1).

PROVINCIA DI FIRENZE

136. Comune di Cantagallo, beneficio parrocchiale di (S. Cristina in S. Francesco) (trasferito a Pistoia) (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Cristina a Luogomano), con sede in Pistoia (per terreno residuo in comune di Cantagallo), (fabbricati completamente distrutti per eventi bellici).

137. Comune di Cantagallo, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Treppio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Treppio), con sede (in comune di Sambuca Pistoiese) (per terreni in comune di Cantagallo.

138. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Capraia (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Capraia), con sede in 50056 Capraia, Firenze, piazza Pucci n. 1 (in catasto: Capraia Castello).

139. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Castra (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Castra), con sede in 50050 Limite sull'Arno, via di Castra.

140. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di S. Maria a Limite (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Limite, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo a Limite), con sede in 50050 Limite sull'Arno, viale Matteotti n. 56 (in catasto: n. 2).

141. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di S. Jacopo a Pulignano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Jacopo a Pulignano), con sede in 50050 Limite sull'Arno, via di Pulignano.

142. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di S. Martino in Campo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Campo, prebenda parrocchiale abbaziale di S. Martino in Campo Moderno), con sede in 50042 Carmignano, via S. Martino in Campo n. 1.

143. Comune di Capraia e Limite, beneficio parrocchiale di (S. Maria e Leonardo ad Artimino) (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leonardo ad Artimino), con sede in comune di Carmignano (per terreni in comune di Capraia e Limite).

144. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di Santi Maria e Leonardo ad Artimino (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo ad Artimino, prebenda parrocchiale di S. Leonardo ad Artimino), con sede in 50040 Artimino, via della Chiesa (Artimino) n. 1 (in catasto: via di Artimino n. 1).

145. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Maria a Bacchereto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Bacchereto, prebenda parrocchiale della Pievania di S. Maria a Bacchereto), con sede in 50040 Bacchereto, via S. Maria n. 1 (in catasto: via della Chiesa n. 1).

146. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Carmignano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Carmignano), con sede in 50042 Carmignano, piazza S. Francesco e Michele n. 1 (in catasto: n. 78).

147. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Comeana (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele a Comeana, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo a Comeana), con sede in 50056 Comeana, via D. Alighieri n. 58 (in catasto: piazza S. Michele n. 1).

148. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Cristina a Mezzana (noto anche quale prebenda parrocchiale di Cristina a Mezzana), con sede in 50042 Carmignano, via Vegheretana n. 65 (in catasto: n. 1).

149. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Montalbiolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo a Montalbiolo), con sede in 50042 Carmignano, via di Montalbiolo n. 1 (in catasto: n. 57).

150. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Busche in Poggio alla Malva (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Poggio alla Malva), con sede in 50040 Poggio alla Malva, via S. Stefano n. 1 (in catasto: via Poggio alla Malva).

151. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Seano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Seano), con sede in 50040 Seano, piazza S. Pietro n. 5 (in catasto: piazza della Chiesa n. 1).

152. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Verghereto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro a Verghereto, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Verghereto), con sede in 50042 Carmignano, via Vergheretana n. 5 (in catasto: n. 110).

153. Comune di Carmignano, beneficio parrocchiale di S. Martino in Campo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino in Campo), con sede in comune di Capraia e Limite (per terreni in comune di Carmignano).

154. Comune di Empoli, beneficio parrocchiale di S. Maria a Collegonzi (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Collegonzi), con sede in comune di Vinci, (per terreni in comune di Vinci).

155. Comune di Montemurlo, beneficio parrocchiale di S. Giovani Decollato a Montemurlo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista a Montemurlo), con sede in 50045 Montemurlo, via Contardi n. 50.

156. Comune di Montemurlo, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Maria Madre della Chiesa a Oste (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo a Oste, prebenda parrocchiale di S. Pietro a Albiano), con sede in 50040 Oste, via Oste n. 5.

157. Comune di Poggio a Caiano, beneficio parrocchiale di S. Francesco a Bonistallo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Francesco a Bonistallo), con sede in 50046 Poggio a Caiano, via Bonistallo n. 11 (in catasto: n. 76).

158. Comune di Poggio a Caiano, beneficio parrocchiale di S. Cristina in Pilli, con sede in 50046 Poggio a Caiano, via S. Cristina n. 27 (in catasto: n. 29-30).

159. Comune di Poggio a Caiano, beneficio parrocchiale di S. Maria del Rosario a Poggio a Caiano (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del S. Rosario a Poggio a Caiano, beneficio parrocchiale di S. Maria a Poggio a Caiano), con sede in 50046 Poggio a Caiano, piazza SS. Rosario n. 13 (in catasto: via della Chiesa n. 465).

160. Comune di Prato, beneficio parrocchiale di S. Martino in Campo (noto anche quale prebenda parrocchiale abbaziale di S. Martino in Campo), con sede in comune di Capraia e Limite (per terreni in comune di Prato).

161. Comune di Prato, (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Francesco a Bonistallo), con sede in comune di Poggio a Caiano (per terreni in Prato erroneamente intestati).

162. Comune di Prato, beneficio parrocchiale di S. Maria a Bacchereto (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria a Bacchereto), con sede in comune di Carmignano (per terreni in comune di Prato).

163. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Pietro in S. Amato a Vinci (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Amato), con sede in 50059 Vinci, via La Chiesa (S. Amato) n. 122 (in catasto: località S. Amato n. 123).

164. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in S. Ansano in Greti (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Ansano in Greti, prebenda parrocchiale di S. Ansano in Greti), con sede in 50050 Vinci, via della Chiesa (S. Ansano n. 74) (in catasto: S. Ansano-Case Sparse).

165. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Maria a Collegonzi (noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria a Collegonzi), con sede in 50053 Spicchio, via della Chiesa (Collegonzi) n. 55.

166. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Donato in Greti (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Donato in Greti), con sede in 50053 Spicchio, via S. Donato in Greti, 67.

167. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Maria a Faltognano (noto anche quale beneficio parrocchiale di Faltognano, prebenda parrocchiale di Santa Maria in Faltognano), con sede in 50059 Vinci, via di Faltognano n. 76.

168. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Lucia a Paterno (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lucia a Paterno), con sede in 50059 Vinci, via S. Lucia n. 1 (in catasto: n. 29).

169. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Croce a Vinci (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Croce a Vinci), con sede in 50059 Vinci, via G. La Pira n. 3 (in catasto: via della Chiesa n. 3).

170. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Vitolini (noto anche quale prebenda parrocchiale di San Pietro a Vitolini), con sede in 50050 Vitolini, via della Chiesa n. 2 (in catasto: Vitolini, 11).

171. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Maria a Bacchereto (noto anche quale prebenda parrocchiale di Santa Maria a Bacchereto), con sede in comune di Carmignano (per terreni in comune di Vinci).

172. Comune di Vinci, beneficio parrocchiale di S. Stefano a Lamporecchio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano a Lamporecchio), con sede in comune di Lamporecchio.

Roma, addì 8 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A5499

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 17 luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 17 luglio 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso, della durata di sei anni, con godimento 17 luglio 1987 e scadenza 17 luglio 1993; la misura della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 8,75 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, il valore della prima cedola annuale, pagabile il 17 luglio 1987, è pari a 11 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive verranno determinate aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sara arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima, verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 17 luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 17 luglio 1987 per i titoli a tasso variabile, e il 17 luglio 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 17 luglio 1993 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 17 al 31 luglio 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 17 luglio 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 17 luglio 1993.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati delle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso e riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 luglio 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 18 luglio 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 18 luglio 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietenza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle Filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 17 LUGLIO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo

delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 17 LUGLIO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verra determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 17 LUGLIO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito sessennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 111

86A5579

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 1986.

Esonero dal pagamento del diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per i veicoli adibiti a trasporto merci temporaneamente importati dal Portogallo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Visto l'art. 95 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Decreta:

Articolo unico

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Portogallo ed appartenenti a persone ivi residenti stabilmente, sono esenti, per l'art. 95 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Il presente decreto avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

86A5578

DECRETO 16 luglio 1986.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 28 febbraio 1985, concernente nuove tabelle relative ai beni ed ai servizi soggetti alle aliquote IVA del 2 e del 9 per cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma settimo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al menzionato decreto n. 633, nuove tabelle relative ai beni e ai servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1985 emanato ai sensi dell'art. 1, comma settimo, del citato decreto n. 853;

Visto l'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, con il quale sono state apportate integrazioni ai punti 27 e 40 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto n. 633, come modificati dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1985;

Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, con il quale sono state assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;

Considerato che occorre apportare modificazioni alle cennate nuove tabelle approvate con il menzionato decreto 28 febbraio 1985 in relazione alla disciplina prevista per taluni beni in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 del decreto n. 633;

Ritenuta l'opportunità di procedere nel contempo all'aggiornamento delle dette tabelle in dipendenza di provvedimenti legislativi successivamente emanati e di apportare alle stesse correzioni di carattere formale;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella *A* allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

I numeri 2) e 4) della parte prima sono sostituiti dai seguenti:

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02, 01.03 e 01.04);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06).

I numeri 1), 9), 11), 12), 16), 27), 28), 29), 31) e 40) della parte seconda sono sostituiti dai seguenti:

1) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 e 03.02);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01, 10.02, ex 10.03, ex 10.04, 10.05, ex 10.06 e ex 10.07);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02);

27) beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip petroli di Napoli; (*)

28) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, cedute da imprese non costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118; (**)

(*) Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 27), introdotte dall'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, si applicano a decorrere dalla data degli eventi calamitosi.

(**) L'aliquota agevolata è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

29) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, edificate prima del 18 luglio 1949, cedute da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118; (*)

31) poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), compresi i servoscala per handicappati; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie; (**)

40) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni. (***)

I numeri 7), 21), 26), 28), 29) e 64) della parte terza sono sostituiti dai seguenti:

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro: VISENTINI

(*) L'aliquota agevolata è applicabile fino al 31 dicembre 1986.

(**) Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto 31), previste dall'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, hanno effetto dal 27 aprile 1986 con l'osservanza dei criteri, modalità e procedure stabiliti con il decreto ministeriale 16 maggio 1986.

(***) Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 40), introdotte dall'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, si applicano a decorrere dalla data degli eventi calamitosi.

86A5611

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di due clausole di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 febbraio 1986, e 19 marzo 1986 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate;

Vista la nota in data 30 aprile 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di rivalutazione della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate, presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

1) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa C.U. COLL. - assicurazione collettiva di capitalizzazione a premio unico, rivalutazione annua della prestazione garantita, approvata con decreto ministeriale del 29 settembre 1982;

2) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa AIL assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro, approvata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;

3) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. La Fondiaria e tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5276

DECRETO 5 giugno 1986.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 11 ottobre 1985, 20 gennaio 1986, 25 gennaio 1986, 17 marzo 1986 e 7 aprile 1986, della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 30 aprile 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

1) tariffa 3U VIVA - assicurazione mista a premio unico con valorizzazione annua della prestazione garantita. I tassi di premio sono gli stessi della tariffa 3U IND/M - assicurazione mista a premio unico con indicizzazione annua della prestazione garantita, approvata con decreto ministeriale dell'11 novembre 1982;

2) condizioni speciali, comprensive della clausola di valorizzazione annua della prestazione garantita, della sopracitata tariffa 3U VIVA;

3) tariffa 3C/I - assicurazione mista a premio annuo con commissione di ingresso e con valorizzazione annua della prestazione garantita;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di valorizzazione della prestazione garantita, della sopracitata tariffa 3C/I.

Art. 2.

La S.p.a. Italia assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 5 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A5275

DECRETO 23 giugno 1986.

Approvazione dell'adozione di condizioni speciali di polizza già approvate anche per assicurazioni stipulate dai dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confitarma, secondo quanto richiesto dalle imprese di assicurazione sulla vita aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo, morte ed invalidità dei dirigenti delle aziende industriali».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1985 con il quale sono state approvate le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni temporanee di gruppo caso morte nonché caso morte ed invalidità, presentate dalle imprese assicuratrici aderenti al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali» da applicarsi a contratti stipulati per dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI;

Viste le domande presentate dalle imprese indicate nell'elenco allegato al presente decreto intese ad ottenere l'approvazione della adozione delle condizioni speciali di polizza, di cui al predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1985, anche per le assicurazioni stipulate per dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confitarma;

Vista la nota in data 13 maggio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Le condizioni speciali di polizza già approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985, per le assicurazioni temporanee di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità stipulate per dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind, ASAP e FNDAI, possono essere applicate dalle imprese indicate nell'allegato elenco anche a contratti della medesima natura stipulati per dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confitarma - Confederazione italiana degli armatori liberi.

Roma, addì 23 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

1) INA - Istituto nazionale delle assicurazioni.
2) Agricoltura assicurazioni S.p.a.
3) Alleanza assicurazione S.p.a.
4) Assicuratrice edile S.p.a.
5) Assicurazioni generali S.p.a.
6) Vittoria assicurazioni S.p.a.
7) Ausonia vita S.p.a.
8) Banca nazionale delle comunicazioni.
9) Compagnia di assicurazioni italiana - CAI S.p.a.
10) Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a.
11) Milano assicurazioni S.p.a.
12) Compagnie riunite di assicurazione S.p.a.
13) Compagnia Tirrena di assicurazioni S.p.a.
14) Edera vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a.
15) F.A.T.A. Fondo assicurativo tra agricoltori.
16) Fideuram vita S.p.a.
17) La Fiduciaria vita S.p.a.
18) Firs italiana di assicurazioni S.p.a.
19) La Fondiaria S.p.a.
20) Intercontinentale assicurazioni S.p.a.
21) Istituto italiano di previdenza S.p.a.
22) Italia assicurazioni S.p.a.
23) Italiana incendio vita e R.D. S.p.a.
24) La Venezia assicurazioni S.p.a.
25) Lavoro & Sicurtà S.p.a.
26) Lloyd Adriatico S.p.a.
27) Mediolanum vita S.p.a.
28) MGF Vita Italia S.p.a.
29) La Minerva vita e rami diversi S.p.a.
30) La Nationale vita S.p.a.
31) Norditalia vita S.p.a.
32) Norimberga Maeci vita S.p.a.
33) La Pace assicurazioni S.p.a.
34) Phenix - Soleil vita S.p.a.
35) La Piemontese vita S.p.a.
36) La Praevidentia S.p.a.
37) La Previdente S.p.a.
38) Società riunione adriatica di sicurtà S.p.a.
39) S.A.I. - Società assicuratrice industriale S.p.a.
40) Savoia vita S.p.a.
41) Società cattolica di assicurazione S.p.a.
42) Società reale mutua di assicurazione.
43) Toro assicurazioni S.p.a.
44) Unione Subalpina di assicurazioni S.p.a.
45) Abeille Paix Vie - Rappresentanza generale per l'Italia.
46) Union des Assurances de Paris Vie - Rappresentanza generale per l'Italia.
47) Vita - Rappresentanza generale per l'Italia.
48) Augusta vita S.p.a.
49) Italica vita S.p.a.
50) Universo vita S.p.a.
51) Vita domani S.p.a.
52) Winterthur vita - Rappresentanza generale per l'Italia.
53) Veneta vita S.p.a.

86A5477

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1986, registro n. 7 Industria, foglio n. 229, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1982 hanno colpito nella provincia di Massa Carrara i comuni di Carrara, Fivizzano, Licciana Nardi, Massa e Montignoso.

86A5464

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Sultanato dell'Oman ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1986, registro n. 8 Esteri, foglio n. 263, il Governo del Sultanato dell'Oman è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via della Camilluccia n. 641, da destinare a residenza del capo della missione diplomatica dell'Oman in Roma.

86A5517

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Fermi» in S. Giovanni in Croce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona del 25 luglio 1977 prot. n. 1545/div. 1/2 la scuola media statale «E. Fermi» di S. Giovanni in Croce Cremona è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 500.000 disposta dal personale dell'I.T.I.S. di Cremona allo scopo di costituire con gli interessi annui una borsa di studio per alunni meritevoli, con particolare riguardo per gli invalidi o menomati, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, in memoria di Giovanni Brusati, applicato di segreteria dell'I.T.I.S. di Cremona.

865059

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Campi» in Cremona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona del 3 febbraio 1982 prot. n. 7072 div. II la scuola media statale «A. Campi» di Cremona è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 1.000.000, donata dalla sig. na Dondi Evelina, per integrare il premio di studio, già istituito presso la stessa scuola media, intestato al prof. Enzo Dondi e sostituirlo con l'intitolazione in «premio prof. Enzo e avv. Sandro Dondi».

865060

Autorizzazione alla scuola media statale «Petrarca» in Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania dell'11 febbraio 1982, prot. n. 444/Div. 2ª, la scuola media statale «Petrarca» di Catania, è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 2.000.000 donata dall'avv. Iaci Salvatore, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome della compianta figlia Giuseppina, da conferire, ogni anno, ad un alunno che negli esami di licenza abbia riportato un ottimo giudizio e che appartenga a famiglia particolarmente disagiata.

86A5009

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Pellati» in Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti del 15 marzo 1986 l'istituto tecnico commerciale «Pellati» di Nizza Monferrato è autorizzata ad accettare la donazione di due apparecchiature informatiche «Olivetti» M24 per uso didattico offerti dall'Istituto bancario San Paolo di Torino.

86A5280

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 15 maggio 1986, n. 3260, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare dalla dott.ssa Conti Borbone Loriana vedova Sesini, la donazione di n. 100 certificati di credito del Tesoro nominali di L. 1.000.000 ciascuno con scadenza al 1° dicembre 1991 (titolo 12819).

86A5384

MINISTERO DEL TESORO

Rideterminazione della medaglia di presenza spettante al presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la medaglia di presenza spettante al presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti, è rideterminata, a partire dal 1° luglio 1986, in L. 200.000.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

86A5479

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990, al portatore.

A norma del decreto ministeriale 23 gennaio 1986 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986, si rende noto che il 28 luglio 1986 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1988, 1° febbraio 1989 e 1° febbraio 1990.

86A5560

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 17 luglio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1476,400	1476,400	1476,50	1476,400	1476,40	1476,30	1476,250	1476,400	1476,400	1476,40
Marco germanico	687,100	687,100	687,60	687,100	687,10	687,05	687,050	687,100	687,100	687,10
Franco francese	212,720	212,720	212,90	212,720	212,72	212,70	212,730	212,720	212,720	212,72
Fiorino olandese	609,750	609,750	610 —	609,750	609,75	609,75	609,750	609,750	609,750	609,75
Franco belga	33,303	33,303	33,31	33,303	33,303	33,30	33,308	33,303	33,303	33,30
Lira sterlina	2233,200	2233,200	2234 —	2233,200	2233,20	2233,10	2233,050	2233,200	2233,200	2233,20
Lira irlandese	2052,500	2052,500	2050 —	2052,500	2052,50	2052,25	2052 —	2052,500	2052,500	—
Corona danese	183,550	183,550	183,60	183,550	183,55	183,50	183,520	183,550	183,550	183,55
Dracma	10,695	10,695	10,70	10,695	—	—	10,680	10,695	10,695	—
E.C.U.	1463,500	1463,500	1463,50	1463,500	1463,50	1463,62	1463,750	1463,500	1463,500	1463,50
Dollaro canadese	1072,200	1072,200	1075 —	1072,200	1072,20	1072,55	1072,900	1072,200	1072,200	1072,20
Yen giapponese	9,390	9,390	9,405	9,390	9,39	9,38	9,386	9,390	9,390	9,39
Franco svizzero	846,500	846,500	847,25	846,500	846,50	846,55	846,600	846,500	846,500	846,50
Scellino austriaco	97,700	97,700	97,75	97,700	97,70	97,70	97,725	97,700	97,700	97,70
Corona norvegese	197,850	197,850	198 —	197,850	197,85	197,85	197,910	197,850	197,850	197,85
Corona svedese	209,460	209,460	209,65	209,460	209,46	209,35	209,240	209,460	209,460	209,46
FIM	291,600	291,600	291,75	291,600	291,60	291,60	291,600	291,600	291,600	—
Escudo portoghese	9,960	9,960	10 —	9,960	9,96	9,96	9,970	9,960	9,960	9,96
Peseta spagnola	10,786	10,786	10,79	10,786	10,786	10,75	10,788	10,786	10,786	10,78
Dollaro australiano	941 —	941 —	941 —	941 —	941 —	942 —	943 —	941 —	941 —	941 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1476,325
Marco germanico	687,075
Franco francese	212,725
Fiorino olandese	609,750
Franco belga	33,305
Lira sterlina	2233,125
Lira irlandese	2052,250
Corona danese	183,535
Dracma	10,687
E.C.U.	1463,620
Dollaro canadese	1072,550
Yen giapponese	9,388
Franco svizzero	846,550
Scellino austriaco	97,712
Corona norvegese	197,880
Corona svedese	209,350
FIM	291,600
Escudo portoghese	9,965
Peseta spagnola	10,787
Dollaro australiano	942 —

Media dei titoli del 17 luglio 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,175
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	96,250
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	97,375
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 8-1983/86	99.900
» » » » 1- 9-1982/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	100,275
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,450
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,425
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,225
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	101,950
» » » » 1-11-1983/87	101,700
» » » » 1-12-1983/87	102,500
» » » » 1- 1-1984/88	101,150
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,875
» » » » 1- 5-1984/88	101,350
» » » » 1- 6-1984/88	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	102,400
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,875
» » » » 1-10-1983/88	102,150
» » » » 1- 7-1990	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1990	98,725
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	99,025
» » » » 1-11-1990	99,550
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,800
» » » » 1- 1-1984/91	103,275
» » » » 1- 2-1984/91	102,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,300
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	102,225
» » » » 1- 6-1984/91	102,125
» » » » 1- 7-1984/91	100,925
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,250
» » » » 1- 2-1992	99,225
» » » » 1- 2-1995	100,200
» » » » 1- 3-1995	98,225
» » » » 1- 4-1995	98,450
» » » » 1- 5-1995	98,725
» » » » 1- 6-1995	98,800
» » » » 1- 7-1995	99,325
» » » » 1- 8-1995	98,700
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,800
» » » 12 % 1- 2-1988	101,525
» » » 12 % 1- 3-1988	102,375
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	103 —
» » » 12,50% 1-10-1988	102,700
» » » 12,50% 1-11-1988	103,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,675
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,950
» » » » 1984/91 11,25%	110,550
» » » » 1984/92 10,50%	111,500
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	105,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M17076

COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Castel del Monte»

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 2 con il testo che segue:

«Art. 2. — Il vino «Castel del Monte» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente fino ad un massimo complessivo del 35%, le varietà Montepulciano, Sangiovese, Aglianico e Pinot Nero.

Il vino «Castel del Monte» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Bombino Nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole e congiuntamente fino ad un massimo complessivo del 35%, le varietà Uva di Troia, Montepulciano, Aglianico e Pinot Nero.

Il vino «Castel del Monte» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Pampanuto o Pampanino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Bari presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 4 con il seguente testo:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Castel del Monte» rosso e rosato non deve essere superiore ai q.li 140 e, per il bianco, a q.li 150 di uva per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino per i vini «Castel del Monte» rosso, bianco e rosato non deve esse superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa uva/vino non ha diritto alla D.O.C.

La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F. al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di vigilanza».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il testo seguente:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Castel del Monte» rosso una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 ed al «Castel del Monte» bianco e rosato una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e constanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo seguente:

Art. 6. — I vini «Casel del Monte» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Castel del Monte» rosso:

colore: rosso dal rubino al granato tendente all'arancione;
odore: vinoso gradevole caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille.
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Castel del Monte» rosato:

colore: rubino rosato più o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Castel del Monte» bianco:

colore: bianco paglierino;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 8 con il seguente testo:

«Art. 8. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato, è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti, contenenti i vini con D.O.C. «Castel del Monte» può figurare l'annata di produzione delle uve purché documentabili; tale indicazione è obbligatoria per il tipo «Riserva».

86A5053

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Bergamo, Pescara e Rimini (Forlì) della classe 1ª/*A* e di Aosta, Chieti, Sulmona (L'Aquila), Cortona (Arezzo), Colleferro (Roma), Fano (Pesaro), Thiene (Vicenza), Galatina (Lecce), Rozzano (Milano), Seregno (Milano), e Vittoria (Ragusa) della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Vercelli e Pistoia della classe 1ª/B;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto l'art. 55 della legge 16 maggio 1978, n. 196, titolo III, recante norme in materia di segretari comunali in Valle d'Aosta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Bergamo, Pescara e Rimini della classe 1ª/*A* e di Aosta, Chieti, Sulmona, Cortona, Colleferro, Fano, Thiene, Galatina, Rozzano, Seregno e Vittoria della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Vercelli e Pistoia della classe 1ª/*B*;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Ai sensi dell'art. 55 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i candidati che intendano concorrere per il posto di segretario generale vacante nel comune di Aosta verranno sottoposti al giudizio sulla piena conoscenza delle lingua francese;

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 settembre 1986, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindacato ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno asternersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 15 luglio 1986

p. Il Ministro: CIAFFI

86A5591

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, in corso di conversione;

Considerato che sono complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che un posto deve essere attribuito mediante concorso speciale, per esami;

Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione delle legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A*, tabella XV.

Al concorso di cui sopra sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settime e superiori che al 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

La firma in calce alla domanda può essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'esame consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto del lavoro e legislazione sociale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 19 e 20 settembre 1986 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto sindacale, diritto comunitario, contabilità di Stato, diritto penale (principi generali - reati contro la P.A.), diritto civile, principi generali di statistica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 6.

Il vincitore del concorso è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge sopracitata.

Art. 7.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 319

86A5525

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a due posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 25 marzo 1985;

Vista la deliberazione n. 12, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Detti posti sono messi a concorso per i servizi amministrativi e del personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

C) Idoneità fisica al servizio da prestare; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi - Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:* consisterà in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su nozioni di archivistica;

b) *prova pratica:* prova di dattilografia consistente in un saggio di copiatura, con una macchina per scrivere elettrica, con velocità libera, della durata di quindici minuti. Nella valutazione della prova la commissione dovrà tener conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato;

c) *colloquio:* l'argomento della prova scritta. Diritti e doveri dell'impiegato. Compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 44, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 10 settembre 1986 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritta e pratica di cui al precedente art. 4.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno, e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986 per sostenere la prova scritta, muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. I predetti candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1986.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria sarano nominati aiutanti nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità e verranno invitati ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito.

Art. 10.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni della qualifica per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica al servizio al quale aspira.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile e il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, nominati aiutanti in prova, verrà corrisposto il trattamento economico stabilito per il quarto livello di stipendio, oltre le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per il corrispondente livello di stipendio del personale di ruolo.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1986

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1986
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 399

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per esami, a due posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1986.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: .... c.a.p. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*f*) ....

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

86A5528

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici aventi sede in Torino.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di cooadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.71 del 23 marzo 1985 di aumento da due a tre dei posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 18 settembre 1985 di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 settembre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, numero 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, numero 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1985;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino, di cui ai decreti presidenziali 13 febbraio e 2 marzo 1985:

1) Bertello Daniela	punti	24,21
2) Montecchio Milena	»	24,02
3) Garelli Giorgio	»	23,95
4) De Leo Antonio	»	23,29
5) Squartini Alessandra	»	22,98
6) Slaviero Stefania	»	22,52
7) Pompili Roberto	»	21,86
8) Dona Patrizia	»	21,62
9) Gay Tiziana	»	21,09
10) Urbano Rosanna	»	21,02
11) Rongione Milva	»	20,50

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine, i candidati:

1) Bertello Daniela;
2) Montecchio Milena;
3) Garelli Giorgio.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) De Leo Antonio;
2) Squartini Alessandra;
3) Slaviero Stefania;
4) Pompili Roberto;
5) Dona Patrizia;
6) Gay Tiziana;
7) Urbano Rosanna;
8) Rongione Milva.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1986

Il Presidente f.f.: PIETRANERA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1986
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 121

86A5566

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 41

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 41, a:

Ruolo sanitario:
un posto di assistente medico ortopedia-traumatologia.

Ruolo tecnico:
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente tecnico-geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Brescia.

86A5551

REGIONE VENETO

Concorso riservato a nove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, a nove posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale-concorsi dell'U.S.L. in Padova.

86A5550

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale coordinatore-ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale coordinatore-ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A5576

REGIONE PUGLIA

Comunicato relativo al concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale TA/3

Il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1986 e quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1986 si riferiscono all'unico posto di veterinario collaboratore bandito con delibera n. 1928 del 23 dicembre 1985.

Il C.D.G. riterrà validamente presentate le domande dalla data del 30 maggio 1986 al 26 luglio 1986.

86A5604

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Revoca del concorso ad un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile presso l'unità sanitaria locale n. 15

È revocato il concorso ad un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 15 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 44 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1986.

86A5554

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 161 del 14 luglio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorsi pubblici, per titoli, riservati ai cittadini italiani laureati posteriormente al 31 luglio 1984, a due borse di studio, intestate al nome di Donato Menichella, **sei borse di studio** intestate al nome di Bonaldo Stringher e tre al nome di Giorgio Mortara.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 164 del 17 luglio 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro - Trieste: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di archivista dattilografo, ad un posto di collaboratore, ad un posto della seconda qualifica con funzioni di geometra e ad un posto della prima qualifica con funzioni di medico legale.

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 165 del 18 luglio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico - Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere-programmatore e a dodici posti di assistente veterinario.

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorsi pubblici, per esami, a cinque posti di terzo livello - area tecnico-musicale, a sei posti di quarto livello - area amministrativa e a quattro posti di quarto livello - area amministrativa.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al bando di concorso, per titoli, a centoventi borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali. (Decreto ministeriale 9 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 14 luglio 1986).

Alla pagina 25, all'art. 7, secondo comma, leggasi: «Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di *L. 300.000 (trecentomila)*», anziché: «...*L. 30.000*.».

86A5602

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 15 luglio 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte relativa alla seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, in luogo di: «sintesi delle *misure* elettriche», leggasi: «sintesi delle *reti* elettriche».

86A5672

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 90.000**
- semestrale ... **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 180.000**
- semestrale ... **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 20.000**
- semestrale ... **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 75.000**
- semestrale ... **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 20.000**
- semestrale ... **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... **L. 285.000**
- semestrale ... **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ... **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... **L. 82.000**
Abbonamento semestrale ... **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861680) **L. 600**